



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 5: AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - GESTIONE ED ATTUAZIONE OO.PP.
PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERIALI - PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Patrimonio



Allegato 1

DISCIPLINARE DI GESTIONE

(Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____)

ART. 1

E' istituito il servizio di ormeggio, disormeggio, alaggio, varo e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto nonché di guardiania e di manutenzione degli impianti collocati nello scalo d'alaggio, nello specchio d'acqua e nelle banchine in dx e sx del torrente "Ventena" nel tratto compreso tra il Ponte delle Nazioni e la foce come indicato nella planimetria allegata alla concessione di servizi sotto la lettera "A".

ART. 2

Sono consentiti l'ormeggio, il disormeggio, l'alaggio, il varo e il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto a vela ed a motore di lunghezza fuoritutto da m 3 e non superiore a m 7,00.

ART. 3

La gestione del servizio di ormeggio, disormeggio, alaggio, varo e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto nel canale "Ventena" nonché di guardiania e di manutenzione degli impianti, è affidata a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali.

ART. 4

Le tariffe per il servizio di cui agli articoli precedenti, sentito il concessionario, sono determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, con apposito atto deliberativo, entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero prima dell'approvazione del bilancio preventivo di ogni anno.

ART. 5

L'autorizzazione consente l'utilizzo del solo ormeggio assegnato già predisposto, del posto per il rimessaggio nel piazzale, l'uso dell'energia elettrica, dell'acqua, dell'idropulitrice e movimento gru.

ART. 6

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità causata da incendi, furti, o danni di qualsiasi natura arrecati alle imbarcazioni in ormeggio, in rimessaggio nel piazzale o durante le operazioni di varo o alaggio effettuate dal concessionario del servizio.
E' altresì esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali infortuni all'incaricato del servizio e/o ai suoi collaboratori.

ART. 7

Qualora per migliorare l'assetto degli ormeggi o il rimessaggio nel piazzale ovvero per aumentare la ricettività, si rendesse necessario cambiare i posti assegnati, il concessionario del servizio, d'autorità, potrà disporre lo spostamento delle barche ormeggiate o in rimessaggio.

ART. 8

Per qualsiasi controversia i proprietari delle imbarcazioni dovranno rivolgersi al concessionario del servizio.

ART. 9

Sono riservati n. 2 posti barca per le imbarcazioni in transito, a pagamento in base alle tariffe vigenti, di concerto con l'Ufficio Locale Marittimo.

Sono altresì riservati almeno n.10 posti barca a favore dell'Associazione Albergatori e/o turisti che si trovino a soggiornare a Cattolica, a pagamento secondo le tariffe vigenti.

Gli utenti di tali posti barca dovranno sottoscrivere e rispettare il regolamento del concessionario del servizio.

E' consentito l'utilizzo gratuito da parte dei cittadini residenti a Cattolica e dei turisti che si trovino a soggiornare a Cattolica dello scalo di alaggio, nel rispetto del regolamento del concessionario del servizio.

ART. 10

A pieno regime vengono quantificati in n. 100 (cento) i posti barca complessivamente disponibili. Dal totale dei n. 100 posti barca disponibili vengono sottratti i n. 2 a disposizione dell'Ufficio Locale Marittimo.

Considerato il particolare carattere del servizio di ormeggio svolto su concessione di strutture e spazi pubblici ed effettuato mediante Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali, gli utenti assegnatari del posto barca dovranno corrispondere la quota di tesseramento sociale e sono esentati dal pagamento della quota di primo ingresso.

ART. 11

I posti ormeggio vengono assegnati dal concessionario del servizio, secondo la seguente procedura:

1. Gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dal concessionario del servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno (fatta eccezione per l'anno 2013 il cui termine ultimo è fissato per il 28 febbraio);
2. Priorità ai proprietari delle imbarcazioni che dimostrino di aver ormeggiato o sostato per l'intera stagione estiva precedente;
3. Priorità ai turisti che dimostrino di soggiornare a Cattolica e che dimostrino di aver ormeggiato o sostato nella precedente stagione, fino all'esaurimento dei posti stabiliti nell'art.9;
4. Priorità ai proprietari, residenti a Cattolica, delle imbarcazioni che hanno ottenuto meriti sportivi nell'ambito velico e della pesca sportiva.
5. Priorità in ordine di presentazione cronologica della domanda di ormeggio o sosta.

I richiedenti potranno prendere visione dell'assegnazione degli ormeggi e dei posteggi attraverso il registro in dotazione al concessionario del servizio.

ART. 12

L'autorizzazione per gli ormeggi o rimessaggi ha normalmente validità:
annuale/stagionale (maggio - settembre) - mensile - quindicinale - settimanale - giornaliera.

ART. 13

E' vietata la posa di ormeggi da parte dell'utenza. Sulle banchine e sul piazzale è vietato depositare o lasciare in abbandono materiali di qualsiasi genere.

ART. 14

Il proprietario di più imbarcazioni da diporto non potrà ottenere l'autorizzazione per più ormeggi. Il titolare del posto di ormeggio non può trasferirlo, affittarlo, concederlo in uso a terzi né usarlo per fini di lucro, ai contravventori sarà revocata l'autorizzazione.

pag.2

In caso di morte il diritto all'ormeggio viene trasferito solo agli eredi (coniuge, figli e nipoti di II grado) nuovi proprietari di quell'imbarcazione.

La vendita a terzi dell'imbarcazione non comporta per l'acquirente il diritto di occupazione del posto di ormeggio.

ART. 15

A giudizio insindacabile del concessionario del servizio, sono assegnati i numeri dell'ormeggio e posteggio.

ART. 16

L'imbarcazione che lascia l'ormeggio e il posteggio per oltre 24 ore, ha l'obbligo di informare il concessionario del servizio che potrà utilizzarlo, senza rimborso della tariffa per il periodo non goduto. Il periodo di tempo non goduto non potrà comunque essere aggiunto alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 17

I proprietari delle imbarcazioni per usufruire dei servizi di banchina (energia elettrica, acqua, idropulitrice, movimento gru), devono rivolgersi al concessionario del servizio.

ART. 18

E' vietato l'accesso agli ormeggi alle imbarcazioni di misura non prevista dal Disciplinare e ai non autorizzati.

ART. 19

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, valgono le indicazioni del concessionario del servizio a suo insindacabile giudizio, le normative dell'Autorità Marittima competente, le normative Regionali, Provinciali e Comunali ed il Codice Civile.

ART. 20

Il concessionario del servizio è tenuto a far rispettare il presente Regolamento. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Allegati:

A) Planimetria.

B) Tariffe anno 2013 approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____.

ALLEGATO A

